

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Trasferimento di diritti e obblighi Iva in caso di trasferimento di azienda mediante una scissione societaria parziale

di **Fabio Landuzzi**

Nelle operazioni di **scissione societaria parziale** in cui un **ramo di azienda** (o un'azienda) viene trasferito dalla società scissa ad una società di nuova costituzione, si pongono normalmente legittimi interrogativi riguardo alla **gestione degli adempimenti** quotidiani che interessano l'operatività delle imprese coinvolte nell'operazione.

L'**articolo 16, comma 11, della Legge 537/1993**, stabilisce che quando la **scissione** comporta il **trasferimento di un'azienda**, gli **obblighi** ed i **diritti** derivanti dall'applicazione dell'Iva relativi alle **operazioni realizzate tramite l'azienda** trasferita, sono **assunti dalle società beneficiarie** della scissione; vale quindi il cd. "**principio del subentro**" che in sede comunitaria è affermato nell'art. 19, comma 1, della Direttiva 2006/112/Ce.

Questo principio, come afferma la [Risoluzione 13/7/1995 n. 193 del Ministero delle Finanze](#), trova un contemperamento nella necessità che l'attività dell'azienda trasferita per scissione parziale sia stata gestita con **contabilità separata ai fini Iva**; **in mancanza** di una distinta contabilità Iva dell'azienda trasferita, verrebbe infatti meno la possibilità concreta di reperire i dati Iva della gestione precedente, per cui **la successione della società beneficiaria** nei diritti e negli obblighi Iva relativi all'azienda ricevuta **opererebbe solamente** con riferimento alle **operazioni iniziate dalla scissa** e per le quali **il momento di effettuazione** ai fini Iva **non si è ancora realizzato** alla **data della efficacia civilistica** della scissione. In questo scenario, quindi, accade che le **operazioni** che si riferiscono alle due frazioni dell'anno in cui l'operazione di scissione è perfezionata, dovranno essere **distintamente esposte nelle rispettive dichiarazioni** annuali Iva, diversamente da quanto accade laddove l'azienda trasferita fosse stata gestita con contabilità Iva separata.

Riguardo poi agli **adempimenti** relativi alle **operazioni pendenti** alla data di efficacia della scissione, per quanto attiene le **operazioni attive** relative all'azienda trasferita, se il **momento di effettuazione** rilevante ai fini Iva ex articolo 6, Dpr 633/1972, si manifesta **dopo l'effetto della scissione**, allora gli adempimenti conseguenti (fatturazione, liquidazione, versamento, ecc.) dovranno essere **adempiti dalla beneficiaria**; **diversamente**, laddove il **momento di effettuazione** Iva dell'operazione attiva si fosse **già manifestato** alla suddetta data di effetto giuridico della scissione, tali **adempimenti** saranno di competenza **della scissa**.

Per quanto concerne le **operazioni passive**, per tutte le operazioni registrate nella contabilità Iva della scissa, il diritto alla detrazione dell'Iva sarà di sua competenza; diversamente, sarà la **società beneficiaria** a poter **detrarre l'Iva relativa** a fatture per **acquisti di beni e servizi** che, seppure già compiuti antecedentemente all'effetto della scissione, sono **documentati da fatture non ancora registrate dalla scissa**.

A questo riguardo, **non assume alcuna rilevanza** il fatto che le **fatture passive** emesse dai fornitori rechino l'**intestazione della società scissa**, poiché la successione nei diritti e negli obblighi da parte della beneficiaria, per quanto è **strettamente circoscritto all'azienda trasferita**, discende direttamente dall'operazione stessa, a condizione naturalmente che il bene o servizio sia connesso effettivamente all'attività dell'azienda assunta dalla beneficiaria.